

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1363-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE TOROS)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SARAGAT)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(MANCINI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
(GIOLITTI)

nella seduta del 12 maggio 1964

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo relativo allo scambio dei reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni, con Protocollo ed annessi, firmato a Strasburgo il 14 maggio 1962

Presentata alla Presidenza il 7 aprile 1965

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Accordo europeo relativo allo scambio dei reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni fu firmato a Strasburgo, il 14 maggio 1962, in occasione della trentesima sessione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Esso costituisce lo strumento di integrazione della collaborazione fra i Paesi firmatari in ordine allo scambio delle sostanze terapeutiche di

origine umana poiché estende detta collaborazione al settore sieri-test.

Con il precedente Accordo, adottato nel 1958, tra i Paesi facenti parte del Consiglio d'Europa per la messa in comune dei prodotti terapeutici di origine umana (sangue e derivati), si era venuti incontro alla necessità di far fronte, come talora si è verificato, ad una richiesta urgente di grande quantità di

sangue per trasfusioni, a causa di catastrofi (terremoti, inondazioni, ecc.) o per malati bisognosi di sangue appartenente ad un gruppo raro.

Con l'Accordo non soltanto è stato stabilito l'impegno da parte dei Paesi aderenti a partecipare a tali scambi, ma sono state fissate, per mezzo di un protocollo, delle norme sui requisiti cui i vari prodotti derivati dal sangue umano devono uniformarsi, onde garantire un impiego uniforme di essi ed un livello comune di qualità.

L'adozione di questi *standards* comuni non sarebbe però stata completa, ove non si fosse giunti ad una uniformazione anche delle metodiche e dei reattivi impiegati nella determinazione dei gruppi sanguigni. Trattasi per questi ultimi di materiale che, a differenza del sangue umano risultante da un atto di libera e gratuita donazione, trovasi in commercio e che, oltre che di origine umana, può avere una origine animale o vegetale.

Data la diversa natura del materiale di cui trattasi, è stato ritenuto necessario addivenire ad un nuovo accordo tra i Paesi del Consiglio d'Europa, in aggiunta ed a completamento del primo già istituito.

L'Accordo di cui trattasi rientra pienamente nelle finalità del Consiglio d'Europa, tra cui figura in primo piano la messa in comune di risorse ed esperienze, al fine del raggiungimento di un elevato livello, comune a tutti i Paesi partecipanti, scientifico, tecnico e sociale. In tal modo l'esperienza di ciascun Paese diviene patrimonio di tutti.

In materia trasfusionale, si sono raggiunti in questi ultimi anni sostanziali progressi. La ricerca scientifica nella materia è in pieno fervore, onde migliorare l'organizzazione, le tecniche e l'attrezzatura in campo di trasfusioni sanguigne ed eliminare le difficoltà di applicazione che ancor oggi si presentano. L'Accordo ora sottoposto alla procedura di ratifica, consentendo il libero scambio dei reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni, faciliterà le ricerche coordinate tra i Paesi del Consiglio d'Europa. I requisiti di qualità per i diversi prodotti, fissati nel protocollo, varranno a garantire che, in ogni Paese, si adottino criteri uniformi e si impieghino reattivi con uguali caratteristiche, tali da poter quindi dare uguali risultati.

Vi è infine da rilevare che a questa attività del Consiglio d'Europa, come ad ogni altra impresa in campo sociale e sanitario, il nostro Paese, per il tramite delle amministrazioni competenti, ha apportato un sostanziale contributo con l'opera dei propri esperti, nel lavoro comune dei Comitati e dei Gruppi di lavoro istituiti per lo studio di questo problema e per l'elaborazione del testo dei progetti di Convenzione.

Onorevoli Colleghi, l'evidente opportunità della ratifica dell'Accordo in questione costituisce la ragione per la quale ho l'onore di chiedere, a nome della III Commissione, la vostra approvazione al disegno di legge.

TOROS, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo relativo allo scambio dei reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni, con Protocollo ed Annessi, firmato a Strasburgo il 14 maggio 1962.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente con Protocollo ed Annessi, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 8 dell'Accordo stesso.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.